m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO
UFFICIALE.E.0025330.09-10-2024.h.16:28

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di dicembre, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Via Ponte della Maddalena, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

Vista il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che a seguito di contrattazione decentrata siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato;

Visto l'articolo 22, comma 2, punto b4, del CCNL scuola del 19 aprile 2018;

VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale Docente, Educativo ed ATA che sostituisce il precedente accordo del 18.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica delle istituzioni scolastiche della Campania in servizio a tempo indeterminato e determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.

ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE

I Dirigenti degli ambiti territoriali, tramite i Dirigenti Scolastici, garantiscono annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente provinciale effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto, viene data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

Per quanta riguarda il personale docente, educativo ed ATA, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica

provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale e i posti, relativi all'insegnamento della religione cattolica) con l'integrazione del numero dei docenti eventualmente in esubero.

Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, con atto da pubblicare all'Albo dell'Ufficio d'ogni AT., sulla base della consistenza organica del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.

Qualora le richieste di fruizione dei permessi accoglibili eccedano il contingente autorizzabile, saranno effettuate compensazioni all'interno della medesima provincia tra gli ordini di scuola proporzionalmente al contingente di ogni ruolo.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande del personale docente, educativo ed ATA, indirizzate ai rispettivi AT., vengono presentate nei tempi e con le modalità indicate da ciascun UAT entro una data stabilita a livello regionale e comunque non oltre il 20 novembre di ciascun anno scolastico.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato dopo il 20 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre, utilizzando le stesse modalità di cui al precedente capoverso. Le istanze successive al 31 dicembre sono accoglibili in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti.

Per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 6 le relative istanze di fruizione dei permessi possono essere prodotte entro cinque giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione. L'inclusione nelle graduatorie avviene in coda alle stesse e nel limite del contingente determinato.

ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

La domanda redatta in carta semplice o con modalità digitali stabilite da ciascun Ufficio, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:

a. *nome, cognome, luogo e data di nascita;*
b. *tipo di corso da frequentare, comprensivo dell'anno di iscrizione e della durata legale dello stesso;*
c. *sede di servizio;*
d. *ruolo d'appartenenza per il personale docente, profilo professionale per il personale A.T.A.;*
e. *anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;*
f. *gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;*
g. *gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto a/lo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero d'anni pari al/a durata legate del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.*

L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i contingenti di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

1. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione su posto di sostegno;*
2. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di abilitazione all'insegnamento, di riconversione professionale, di specializzazione all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, compresi i percorsi formativi universitari finalizzati all'acquisizione dei 60/30/36 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023*
3. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio d'istruzione secondaria di*

II grado, di un diploma di laurea (o titolo equipollente}, triennale o *specialistica conseguito nelle Università statali* o *legalmente riconosciute e nelle istituzioni del sistema AFAM;*

4. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e d'attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;*
5. *frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purchè previsti dagli Statuti de/le Università statali* o *legalmente riconosciute* o *quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge* ***341/90.***
6 *anzianità di ruolo computata come precedentemente indicato nell'articolo 5*
7 *anni di servizio complessivamente prestati*
8. *età con priorità ai più anziani*

A parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.

Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 3, quelli in corso precedono quelli fuori corso.

Gli aspiranti iscritti fuori corso potranno beneficiare di permessi oltre il numero d'anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio in subordine al personale iscritto regolarmente, in deroga ai parametri di priorità precedentemente indicati. Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988 e purchè il richiedente abbia superato almeno un esame nell'anno solare in corso all'atto della domanda.

Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente così come sopra determinato.

Le graduatorie vengono pubblicate all'albo degli Uffici di ambito territoriale entro il 31 dicembre d'ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche e alle OO.SS. I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanta riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto i Dirigenti degli U.A.T. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinchè vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici.

L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo degli Uffici di ambito territoriale e inviato alle OO.SS.

ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il personale in part-time o a tempo parziale, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. In questo caso, il contingente sarà calcolato applicando la dovuta compensazione. Il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno sono equiparati, per il computo della fruizione dei permessi, al personale con contratto fino al termine dell'anno scolastico.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l'attività di studio, il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto è assegnato, salvo inderogabili e motivate esigenze

di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Per quanto concerne la preparazione agli esami, saranno concessi al massimo tre giorni per ogni esame, nel periodo precedente alla data stabilita per il sostenimento dello stesso, con il vincolo di non superare i sette giorni di fruizione per ogni mese.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo, tranne casi eccezionali debitamente documentati.

Per quanto concerne gli aspiranti iscritti a corsi di studio in modalità on line, che prevedano l'espletamento delle attività solo in modalità sincrona, esclusivamente in orario scolastico, potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio: - per sostenere gli esami; per seguire le lezioni in video-conferenza in modalità sincrona; per altre attività certificabili che richiedano la diretta partecipazione dell'aspirante.

Per quanto concerne i corsi che prevedono il tirocinio formativo, sono autorizzabili anche i permessi relativi alle attività per lo svolgimento del tirocinio in presenza presso le istituzioni scolastiche sede di tale tirocinio o altra sede presso la quale il tirocinio si svolge.

ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).

L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 10 CERTIFICAZIONE

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il mese successivo dalla fruizione, salvo giustificato motivo.

II personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

II personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.

Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.

ART. 11 RECLAMI E RICORSI

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART.12 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano entro il mese di settembre di ciascun per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione del contratto, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.

ART.13 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto, di validità triennale, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e fatte salve le modifiche che potranno essere rese necessarie dal mutamento del quadro contrattuale di livello nazionale. E' consentito alle parti di richiederne, con comunicazione formale, la rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 14 DIRITTO D'INFORMAZIONE

L'U.S.R. per la Campania annualmente, acquisite le domande dei richiedenti tramite gli Uffici di ambito territoriale, comunica alle OO.SS. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

F.to Delegazione di parte Pubblica

Il Direttore generale Ettore Acerra

F.to Delegazione di parte sindacale

CISL Scuola

FLC-CGIL

UIL Scuola RUA

SNALS-Confsal

GILDA-UNAMS

ANIEF